

N. R.G. 315/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI PERUGIA**

Sezione civile

La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott. Simone Salcerini	Consigliere
Dott.ssa Paola de Lisio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. 315 anno 2019 Ruolo Gen. Contenzioso Civile

**T R A**

SO.CO.MI s.r.l. , Società Consortile Montaggi Industriali in liquidazione , in persona del Liquidatore ,  
dr. Giorgio Adeodato Norcia , rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia Norcia e dall'avv.to Carlo  
Orlando , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia Piazza Italia n. 9

**ATTORE**

**E**

COSEMI s.r.l. in liquidazione volontaria , in persona del Liquidatore giudiziario dott.ssa Orietta  
Merlini, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Biancifiori , elettivamente domiciliata presso il suo  
studio in Terni via della Caserma n. 8

**CONVENUTO**



OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali ( art. 828 c.p.c.)

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale in data 9.6.2022 tenutasi con modalità telematica

## CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

**Per SO.CO.MI s.r.l. , Società Consortile Montaggi Industriali in liquidazione:**

“come in atti”

**Per COSEMI s.r.l. in liquidazione volontaria :**

“come in atti”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la SA.CO.MI s.r.l. Società Consortile Montaggi Industriali in liquidazione, in persona del Liquidatore dr. Giorgio Adeodato Norcia , proponeva impugnazione avverso il lodo reso dall'Arbitro Unico avv.to Emilio Festa , nell'ambito del giudizio arbitrale rituale , sottoscritto in data 24.1.2019 e regolarmente notificato alle parti , con il quale , previa dichiarazione di validità della clausola arbitrale di cui all'art. 28 dello Statuto della società SO.CO.MI. s.r.l. ,era stato riconosciuto il credito vantato dalla società COSEMI s.r.l. , in liquidazione volontaria, nei confronti della predetta SO.CO.MI. s.r.l. per l'importo complessivo di euro 35.596,05, era stato, altresì, riconosciuto il credito vantato da quest'ultima nei confronti della predetta COSEMI s.r.l. per l'importo complessivo di euro 15.013,02 , così che, stante la compensazione tra i crediti come indicati in quanto liquidi ed esigibili, era stata condannata la SO.CO.MI. s.r.l. in liquidazione a pagare a favore della COSEMI s.r.l., in liquidazione, l'importo di euro 20.583,03 , oltre interessi da calcolarsi secondo specifiche indicazioni di cui al lodo in oggetto ; con condanna della SO.CO.MI. s.r.l. , in liquidazione, al pagamento del 50% del compenso dell'arbitro nonché del 60% delle spese legali .



In particolare la SO.CO.MI: s.r.l. , in persona del suo Liquidatore, contestava il lodo chiedendo , in primo luogo, che venisse dichiarata la nullità della clausola arbitrale in quanto contraria a quanto disposto dall'art. 34 D.Lgs. 5/2003 ; che venisse dichiarata la nullità del lodo arbitrale per contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. sia con riferimento alla quantificazione del credito riconosciuto a favore della COSEMI s.r.l. nella misura di euro 35.596,05, sia con riferimento al mancato riconoscimento di parte del credito della SO.CO.MI. s.r.l. così da giungere ad un importo di soli euro 15.013,02 , posto in compensazione ; con vittoria di spese.

Si costituiva la COSEMI s.r.l. in liquidazione volontaria , in persona del Liquidatore ,contestando quanto affermato da SO.CO.MI s.r.l. in liquidazione e chiedendo il rigetto dell'impugnazione ; con vittoria di spese.

Questa Corte, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 9.6.2022 , tenutasi con modalità telematica mediante il deposito di note scritte di trattazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione la SO.CO.MI s.r.l. in liquidazione , contesta la nullità della clausola arbitrale così come prevista dall'art. 28 dello Statuto della stessa società , approvato con verbale di Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2004 nel quale si legge “Il Presidente propone di adottare il nuovo testo di statuto sociale adeguato alla nuova normativa entrata in vigore il dì 1.1.2004”.

In particolare l'art. 28 sopra richiamato recita “ *Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società consortile che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente*”.

E' evidente che la nomina dell'arbitro è rimessa , secondo quanto dispone dall'art. 34 del D.Lgs 5/2003 ad un terzo soggetto quale il Presidente del Tribunale né tale terzietà può in alcun modo essere messa in



discussione dalla circostanza che l'istanza per la nomina è fatta "dalla parte più diligente" intendendosi ovviamente per parte uno dei due soggetti contrattuali e non certamente uno dei soci della società.

Del tutto inconferente risulta, pertanto, essere il richiamo fatto dalla SO.CO.MI. s.r.l. in liquidazione, a quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma *"La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario"* ( Cass. Civ. N. 3665/2014, Cass. Civ. N. 23485/2017 ; Cass. Civ. N. 16556/2020) .

Ed infatti nel caso di specie non è prevista la nomina ad opera di uno dei soci ma la nomina viene rimessa direttamente al Presidente del Tribunale, nella sua indiscussa posizione di parte terza, attivato dalla parte contrattuale più diligente e, quindi, pienamente in linea con la previsione normativa che prevede, nel citato art. 34 D.Lgs 5/2003 *" La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale"* .

Nel caso di specie viene omesso il passaggio della nomina da parte di un terzo e il successivo ricorso al Presidente del Tribunale in caso di disaccordo, facendo subito riferimento come soggetto terzo al Presidente del Tribunale con pieno rispetto della ratio della legge.

Ne deriva che deve essere dichiarata la piena validità della clausola arbitrale con rigetto del primo motivo di impugnazione del lodo.

Il secondo e il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto con entrambi viene eccepita la nullità del lodo, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione,



con riferimento all'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. che recita “ l'impugnazione per nullità è ammessa ... nei casi seguenti ... 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie” .

A tale riguardo occorre preliminarmente chiarire che per costante giurisprudenza della Suprema Corte sul punto “ *In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omissis di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri” ( Cass. Civ. N. 291/2021 ; Cass. Civ. N. 2747/2021 ).*

La contraddittorietà di cui si duole la SO.CO.MI. s.r.l. in liquidazione non riguarda nè diverse componenti del dispositivo nè previsioni contraddittorie tra motivazione e dispositivo ma fa unicamente riferimento ad una eccepita non corretta valutazione del materiale probatorio in atti da parte dell'arbitro.

Ed infatti per quanto attiene sia la quantificazione del credito della COSEMI. s.r.l. sia la quantificazione del credito della stessa SO.CO.MI. s.r.l. , da porre in compensazione , l'uno errato per eccesso e l'altro per difetto, viene contestato un presunto travisamento della prova da parte dell'arbitro .

Ciò non integra ovviamente la contraddizione alla quale fa riferimento il richiamato art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. ma non integra nemmeno una contraddizione interna della motivazione del lodo avendo , al



contrario, l'arbitro seguito un iter logico di ricostruzione fattuale chiaro e consequenziale rispetto alla valutazione dal medesimo fatta delle prove documentali prodotte dalle parti.

D'altro canto la contraddizione interna alla motivazione, pur non rilevando come vizio a sè stante potrebbe rilevare nella misura in cui venisse a determinare un'assenza di motivazione per l'impossibilità di ricostruire lo stesso iter motivazionale; situazione, questa, che sicuramente non si concretizza nel caso in esame.

L'Arbitro ha dato atto che il Liquidatore della SO.CO.MI. s.r.l. aveva riconosciuto il credito della COSEMI s.r.l. per l'importo di euro 33.182,04 richiamando la raccomandata del 5.5.2015 nella quale lo stesso liquidatore rettificava la precedente comunicazione del 23.4.2015, evidenziando come detto riconoscimento risultava sostenuto dalla ulteriore documentazione in atti.

Con riguardo al credito vantato dalla SO.CO.MI. s.r.l., da porre in compensazione, l'Arbitro ha dato puntuale indicazione dei riscontri probatori utilizzati esplicitando l'iter logico giuridico seguito fornendo, pertanto, idonea motivazione e rispondendo a tutti i quesiti posti dalle parti.

Ne deriva che anche il secondo e terzo motivo di impugnazione devono essere rigettati con piena conferma della validità del lodo arbitrale in oggetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

rigetta l'impugnazione proposta da SO.CO.MI s.r.l., Società Consortile Montaggi Industriali in liquidazione, in persona del Liquidatore, dr. Giorgio Adeodato Norcia, avverso il lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro unico, avv.to Emilio Festa, in Terni in data 24.1.2019;

condanna SO.CO.MI s.r.l., Società Consortile Montaggi Industriali in liquidazione, in persona del Liquidatore, dr. Giorgio Adeodato Norcia, al pagamento delle spese che si liquidano in euro 3700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.



Perugia 17.10.2022

Il Presidente

Claudia Matteini

Arbitrato in Italia

